

Coronavirus, Decreto “Cura Italia”. Ulteriori chiarimenti sulle attività con sospensioni dei pagamenti

A seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, si precisa che i codici riportati nell'allegato alla [risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020](#) sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

La precisazione è contenuta nella [risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020](#) che riporta, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione. (*cf. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2020*)

In particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata [risoluzione n. 12/E del 2020](#) sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO **ha valore indicativo e non esaustivo** dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa [risoluzione n. 12/E del 2020](#).

Rientrano **ad esempio** nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO: .

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020](#): «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori precisazioni – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. (cd. [Decreto "Cura Italia"](#))

La classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Coronavirus. Stop a tutte le attività produttive non essenziali | In arrivo un nuovo provvedimento

Il Governo chiude, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Rimarranno aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicurati tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicurata, ovviamente, anche l'apertura di tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle

essenziali.

Lombardia, nuova ordinanza con regole più stringenti | Chiusi gli studi professionali salvo quelli impegnati in servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza

“Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”.

Lo comunica il presidente, Attilio Fontana.

L’ordinanza entra in **vigore domenica 22 marzo** e produce effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.

Nel provvedimento previsto:

– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica

utilità;

- la **sospensione delle attività artigianali** non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
- la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
- la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
- la **chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza**;
- la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell'emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza;
- il **fermo delle attività nei cantieri edili**. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- la chiusura dei distributori automatici cosiddetti 'h24' che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- **il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente.**

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Il decreto legge n.18/2020, cd Cura Italia, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Inps entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Decreto "Cura Italia". Prime informazioni sulle indennità

previste per particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese, con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020, l'Inps fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di cinque indennità previste per il mese di marzo 2020 a favore di particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati.

Decreto "Cura Italia". Per gli accertamenti esecutivi solo sospensione breve

Con circolare n. 5 del 20 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 68 del Decreto "Cura Italia" si riferisce solo alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati ex lett. b), dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Va, pertanto, esclusa l'applicazione agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-

legge 31 maggio 2010, n 78 della sospensione dei termini – in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione».

Decreto “Cura Italia”. Così la sospensione dei termini delle istanze di interpello

Pubblicati i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sulla sospensione dei termini delle istanze di interpello introdotta dall'art. 67 del Decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020, n. 18).

Nella circolare n. 4/E forniti i primi chiarimenti sulla sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

In particolare, si tratta della sospensione dei termini delle istanze di interpello, riguardanti:

l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse e la corretta qualificazione della fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (e non siano comunque attivabili le procedure di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale) di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),

della legge 212 del 2000;

la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti, come ad esempio per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 212 del 2000;

l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 212 del 2000;

la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 212 del 2000.

IVA periodica omessa e pagamento rateale ex articolo 54-bis DPR IVA: il credito annuale non si recupera per compensazione interna sulle rate, ma emerge solo pro

quota nelle dichiarazioni successive in funzione dei versamenti eseguiti

La risposta ad interpello affronta il caso del contribuente che, avendo omesso in parte i versamenti dell'IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche relative al 2018, ha successivamente avviato il pagamento rateale dei debiti emersi a seguito della comunicazione di irregolarità emessa ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il quesito riguarda gli effetti di tale rateazione sull'eccedenza IVA a credito risultante dalla liquidazione di dicembre 2018, eccedenza che, in sede di dichiarazione annuale IVA 2019, non ha potuto essere indicata nel rigo VL33 proprio perché il calcolo del credito annuale deve tenere conto esclusivamente dei versamenti effettivamente eseguiti.

L'Agenzia esclude la soluzione prospettata dal contribuente, che intendeva utilizzare l'eccedenza IVA di dicembre per pagare parzialmente le rate dei debiti IVA 2018. Richiamando il precedente orientamento espresso nella risposta ad interpello n. 449 del 30 ottobre 2019, il documento ribadisce che, nel quadro VL della dichiarazione annuale, non assumono rilievo i versamenti periodici omessi, ma soltanto l'IVA periodica effettivamente versata, inclusa quella corrisposta a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato. In caso di pagamento rateale, rileva esclusivamente la quota parte d'imposta pagata entro la data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario di presentazione della stessa.

Coronavirus: sospensione della riscossione | Sul sito AdER le faq su D.L. “Cura Italia”

Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fornire alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle disposizioni introdotte, in materia di riscossione, dal decreto legge n.18/2020 (“Cura Italia”).

Il Decreto prevede, in particolare, la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, che dovranno tuttavia essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Il Decreto sospende (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti, per il recupero dei debiti scaduti prima dell’inizio della sospensione.

Il decreto ha anche differito al 31 maggio 2020 i termini per il pagamento della rata della “Rottamazione-ter”, scaduta il 28 febbraio 2020 e quella del “Saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo 2020.

Processo tributario: sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento



Le disposizioni contenute nel [decreto legge n. 18/2020, cd. "Cura Italia"](#) sul processo tributario prevedono **la proroga** dal 9 marzo al **15 aprile 2020**:

- della sospensione delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
- della sospensione dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);

nonché la **sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:**

- del decorso dei termini di impugnazione per la proposizione di nuovi ricorsi in primo grado avverso atti impositivi già notificati dall'ente impositore o dall'agente della riscossione e ancora impugnabili (articolo 83, commi 2, quarto periodo e 21).

In sostanza, i termini di sospensione prorogati al 15 aprile prossimo riguardano tutte le udienze, pubbliche ed in camera di consiglio, la decorrenza di ogni atto del processo pendente (ad es. costituzione in giudizio), l'impugnazione delle sentenze di primo e secondo grado, l'impugnativa di atti non ancora impugnabili per i quali non sono ancora trascorsi i termini di legge per l'opposizione.

La *ratio* del novità introdotte dall'art. 83 D.L. n. 18/2020

Questo il testo della relazione illustrativa dell'**articolo 83** (*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18

“Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, **tributari** e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto

impone la necessità ed urgenza di **prorogare il termine fissato**, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di **dover prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020**. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.

La disposizione qui illustrata ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del vigente decreto-legge n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti nella formulazione al fine di chiarirne l'effettiva portata applicativa e le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

Oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai « procedimenti indicati al comma 1» dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, con quello ai «procedimenti civili e penali», in modo da chiarire ed estendere la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la **sospensione oltre i confini della «pendenza» del procedimento**.

Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla **duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro.**

Con riguardo al riferimento alla «pendenza» dei giudizi – che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze – si è ritenuto di riformulare la previsione, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, **estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.**

*Pertanto, il secondo periodo del comma 2 chiarisce – rispetto alla originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020 – che, ferme le eccezioni previste, **la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo)**, si estende anche ai termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per **la proposizione degli atti introduttivi del giudizio** e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali).*

Il quarto periodo del comma 2, modificando l'originario

impianto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 del 2020, mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini «a ritroso», optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

*Il quinto e ultimo periodo del comma 2 **chiарisce espressamente** che si intendono sospesi sino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie nonché il termine (novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro.*

Il comma 3 ripropone, con alcune modifiche, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto-legge n. 11 del 2020, recanti l'elenco delle eccezioni alla regola della generalizzata sospensione dei termini e dei rinvii d'ufficio delle udienze.

In particolare sono introdotti, tra i procedimenti civili ai quali non si applica il rinvio, quelli riguardanti le «obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità». Si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, dal regolamento (CE) n. 4/2009 del

Consiglio, del 18 dicembre 2008 (articolo 1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari *stricto sensu* il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto.

Per quanto riguarda i procedimenti penali, viene previsto che per le udienze penali in cui sono applicate o richieste misure di sicurezza detentive o applicate misure cautelari, si applica il rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Per tali udienze il regime applicabile ai procedimenti a carico di minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui alla lettera *b*), anche per i procedimenti penali a carico di minorenni si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui ai numeri 2) e 3) della stessa lettera *b*), solo su istanza dell'interessato.

La riformulazione contenuta al comma 4, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l'aggravamento e il protrarsi della situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a fronte dei dubbi emersi, si è ritenuto utile puntualizzare al comma 9 – rispetto al testo del decreto-legge n. 11 del 2020 – il dato (peraltro già ricavabile in via interpretativa) che la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, nel caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7, opera anche per quelle diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura

penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato.

Il comma 5 prevede che, già nel periodo di sospensione decorrente dall'8 marzo e sino al 16 aprile, i capi degli uffici giudiziari possano adottare le misure organizzative e preventive successivamente indicate al comma 7, lettere da a) a f) e h).

I commi da 7 a 12, 16, 17, 19 e 21 ripropongono, adeguandole, disposizioni già presenti nel citato articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2020.

Ha carattere innovativo, invece, l'impianto delineato dai commi 13, 14 e 15. Essi introducono, infatti, deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti-legge n. 9 e n. 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge sopraindicati.

*In questo senso, **si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche** – già previsto e disciplinato dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso.*

Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici

individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi.

Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto-legge n. 179 del 2012.

Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti-legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti-legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, da effettuarsi tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari (comma 18).

La disciplina del decreto-legge n. 11 del 2020 viene integrata, infine, mediante l'introduzione di una norma

(comma 20) che mira a soddisfare l'esigenza di sospendere i termini per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione giudiziale delle controversie nel periodo di sospensione dell'attività giudiziaria disposto per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

*Si prevede pertanto che nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita da avvocati, nonché in tutti gli altri procedimenti disciplinati da vigenti disposizioni (codici e leggi speciali) **per la risoluzione alternativa delle controversie** che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e proposti alla data del 9 marzo siano sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività ivi prevista, unitamente alla sospensione della durata massima dei procedimenti medesimi.*

*Il comma 21 estende l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo in esame, **in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.***

Infine, il comma 22 reca, conseguentemente, norma di abrogazione espressa degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2011, n. 11.

La ratio del Decreto "Cura Italia"

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

Inps: misure del Decreto Cura Italia | I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.

L'Inps è pronto a dare attuazione a tutte le misure del Decreto Cura Italia. L'Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra cassa integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito.

Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno ci ha visti impegnati sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in

termini di risorse economiche che in termini di utenti.

Non c'è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c'è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti.

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l'Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo.

Coronavirus, Catalfo: non ci sarà nessun “click day”. A breve data per richieste indennizzi e ammortizzatori, risorse stanziare da Governo sufficienti

Coronavirus, Catalfo: a breve data per richieste indennizzi e ammortizzatori, risorse stanziare da Governo sufficienti

“Non ci sarà nessun ‘click day’: forniremo a breve la data a partire dalla quale tutti i cittadini che ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia”. Lo chiarisce il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, che spiega che “le risorse stanziare dal Governo sono sufficienti a coprire l'intera platea dei beneficiari. Già da ieri insieme all'INPS stiamo lavorando per mettere a sistema, nel più breve tempo possibile, tutte le procedure

necessarie per velocizzare l'iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento, compresi gli ammortizzatori sociali", conclude Catalfo.

Così, comunicato Stampa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 Marzo 2020

Le Misure del decreto "Cura Italia" con impatto sul processo tributario

Si comunica che con il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70, il Governo ha disposto nel processo tributario la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020:

delle udienze (articolo 83, commi 1 e 21);
dei termini degli atti processuali, compresi quelli relativi al deposito dei provvedimenti da parte dei giudici, relativi ai contenziosi pendenti (articolo 83, commi 2 e 21);
del decorso dei termini per la notifica dei nuovi ricorsi in primo grado dinnanzi alle Commissioni tributarie provinciali e del termine di cui all'art. 17-bis, comma 2, del decreto 31 dicembre 1992 n. 546 (articolo 83, comma 2).

Misure fiscali del decreto Cura Italia, il vademecum dell'Agenzia delle entrate

4. Sospensione dei termini degli adempimenti tributari (Art. Art. 62, commi 1 e 6)

Oggetto	Destinatari	Periodo	Ripresa	Note
Tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali	Tutti i contribuenti	8.03.2020 - 31.05.2020	Adempimenti da effettuare, senza sanzioni, entro il 30.06.2020	<i>Restano ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 per i termini della dichiarazione precompilata 2020</i>

L'Agenzia delle entrate illustra le misure fiscali contenute nel [decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020](#), che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia

[Link al vademecum misure fiscali – pdf](#)

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2020

In questo numero:

- il nuovo credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (disciplina e trattamento contabile del contributo in conto impianti);
 - il credito d'imposta per gli investimenti nel Sud (in particolare sulle comunicazioni in caso di modifica del piano di investimento originariamente programmato);
 - le perdite d'impresa 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata (istruzioni per il computo in diminuzione dei redditi d'impresa negli esercizi successivi);
 - le regole tecniche aggiornate per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche;
 - la fattura "generica" (sulla possibilità di provare aliunde sia la natura delle operazioni sia i requisiti sostanziali relativi al diritto alla detrazione IVA);
 - la procedura, presupposti e termini per l'emissione della nota di variazione IVA;
 - la qualificazione di "beni finiti" per l'IVA agevolata;
 - l'efficacia del giudicato penale nel giudizio tributario;
 - la responsabilità dell'amministratore di condominio (se per il proprio inadempimento non consente al condomino di utilizzare le detrazioni fiscali);
 - la spesa massima detraibile, per l'anno 2019, per i corsi di istruzione nelle Università non statali.
-

Le novità del decreto sull'emergenza da covid-19 (D.L. n. 18/2020 c.d. "Cura Italia"). Un documento CNDCEC – Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un documento di ricerca che riepiloga le principali disposizioni di interesse contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020

Coronavirus, Decreto "Cura Italia": primi chiarimenti delle entrate. Proroga dei versamenti al 20 marzo per tutti. Elenco delle attività

con sospensioni dei pagamenti

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Primi chiarimenti

Nuova IMU. Le prime risposte del Mef

Il Dipartimento delle finanze con circolare n.1/DF del 18 marzo 2020 risponde a numerosi quesiti in ordine all'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Emergenza sanitaria COVID-19: le novità del D.L. "Cura Italia" e le misure adottate da Agenzia delle entrate-Riscossione

Il [Decreto Legge n. 18/2020](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ha disposto le seguenti misure con impatto sui termini di pagamento e le attività di riscossione:

- sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020** (mese successivo il periodo di sospensione);
- fino al 31 maggio 2020, sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- **differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta il 28 febbraio** relativa alla "Rottamazione-ter" e della rata in scadenza il 31 marzo del "Saldo e stralcio".

In relazione alle misure contenute nel [Decreto Legge n. 18/2020](#), e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, **gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico dal 18 al 25 marzo.**

In questa situazione straordinaria, sarà comunque garantita l'operatività dell'Agenzia e la fruibilità dei servizi online, oltre all'assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l'occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Servizi web h24

I servizi online sono disponibili h24 sul portale e sull'App Equiclick. Per chi dispone delle credenziali di accesso all'area riservata (Pin dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps, della Carta nazionale servizi o di Spid), può controllare la propria situazione debitoria, chiedere e

ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 60 mila euro (attraverso il servizio "Rateizza adesso"), pagare cartelle e avvisi, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge. Senza registrazione è possibile effettuare pagamenti online.

Inoltre è possibile presentare istanze di rateizzazione di qualsiasi importo e dichiarazioni di sospensione legale della riscossione ai sensi della Legge n. 228/2012, inviando la relativa documentazione mediante posta elettronica agli indirizzi mail indicati nella [modulistica di riferimento](#).

Per saperne di più, consulta le sezioni [rateizzazione](#) e [sospensione](#).

Sempre attraverso il canale mail, utilizzando gli specifici indirizzi presenti nelle comunicazioni ricevute, è altresì possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, tramite accredito sul conto corrente.

Casi urgenti e non differibili

Per richiedere assistenza su procedure esecutive e cautelari avviate prima del periodo di sospensione e far fronte così anche a quelle situazioni urgenti e non differibili, quali la cancellazione di una procedura esecutiva o cautelare in seguito al pagamento integrale del debito oppure la sospensione del fermo amministrativo del veicolo in seguito al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione o di rottamazione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha istituito nuovi indirizzi di posta elettronica ai quali è possibile, tramite mail ed allegando i documenti di riconoscimento, inoltrare richieste di assistenza aventi tali caratteristiche di straordinarietà e urgenza.

[ELENCO CASELLE MAIL](#)

Assistenza telefonica

*Per informazioni e assistenza è disponibile il contact center di Agenzia delle entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00, al numero unico **06 01 01**, sia da telefono fisso che da cellulare (secondo piano tariffario).*

Così, comunicato pubblicato nel sito:

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/news/Emergenza-sanitaria-COVID-19-le-novita-del-DL-n.-18-2020-e-le-misure-adottate-da-Agenzia-delle-entrate-Riscossione/>

Processo tributario telematico (PTT). Estensione visibilità del fascicolo processuale informatico alle parti costituite sia in modalità cartacea che telematica

Si rende noto che, al fine di limitare l'accesso del pubblico presso le sedi delle Commissioni Tributarie durante l'emergenza COVID-19, sono state apportate modifiche software alle funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT). Infatti, dal 17 marzo 2020,

anche le parti costituite in modalità cartacea potranno consultare gli atti presenti nel fascicolo processuale informatico utilizzando, [previa registrazione al PTT](#), il servizio “Ricerca fascicolo” presente nella sezione “Interrogazione atti depositati” della Home-Page dell’area riservata del PTT.

Tale consultazione, si ricorda, era precedentemente consentita alle sole parti costituite telematicamente; il servizio è direttamente integrato nel PTT e non è più disponibile tramite il “Telecontenzioso”.

Così, comunicato pubblicato nel sito:

<https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/it/web/guest/home>

18 è il numero del decreto legge “Cura Italia”

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020, il [Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»

[Link al testo del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18](#), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 70 del 17 marzo 2020

La *ratio* del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione illustrativa](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

La relazione tecnica del Decreto “Cura Italia”

[Link al testo della relazione tecnica](#) del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante: «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» – Atto Senato n. 1766

Decreto Coronavirus-ter. Sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali

Con il decreto-legge appena approvato il Governo ha introdotto una serie di norme che prevedono uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi di euro, con l'effetto di sospendere tributi e contributi per complessivi 10,7 miliardi di euro. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio

delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il proprietario di locali commerciali che rinuncia a parte dell'affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l'estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell'epidemia e delle cure sanitarie.

Coronavirus, sospesi i pagamenti di cartelle e avvisi | Agenzia Riscossione chiude gli sportelli. Servizi web e call center h24

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella giornata di ieri, 16 marzo 2020, ha disposto la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione ovvero il 30 giugno 2020. Fino al 31 maggio 2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione, sospensione già in atto da alcuni giorni per disposizione del Presidente Ernesto Maria Ruffini.

Il decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta “rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto “saldo e stralcio”.

Aggiornato il modello di autodichiarazione

È on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l'interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Approvato il decreto legge

“Cura Italia”

Il Consiglio dei Ministri n.37 del 16 Marzo 2020 ha dato il via libera al decreto “Cura Italia”. Le principali novità del Decreto-Legge Covid-Ter del 16 marzo 2020, recante: «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Inps: emergenza Corona Virus | Proroga della scadenza dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni

In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo. (Così, comunicato stampa Inps del 14 marzo 2020)

**Coronavirus: prorogati
termini versamenti fiscali 16**

marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell'epidemia di Covid-19.

Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria.

(Così, comunicato Stampa Mef n. 50 del 13 marzo 2020)

Coronavirus: Commercialisti a Gualtieri, 80% nostri studi non può garantire l'operatività

Lettera di Miani al Ministro dell'Economia: "Sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo, nostre

strutture in ginocchio”

“Sulla base delle segnalazioni che riceviamo, riteniamo che almeno l’80% dei nostri studi professionali non sia in grado di garantire, in questi giorni, l’operatività”.

E’ il motivo per il quale in una missiva inviata al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, torna a chiedere la sospensione immediata di tutti gli adempimenti e i versamenti in scadenza il 16 marzo.

“Non possiamo non sottolineare – scrive Miani a Gualtieri – come l’estensione a tutto il territorio nazionale delle pesanti limitazioni agli spostamenti e delle prescrizioni per evitare la diffusione del contagio anche in relazione ad attività, come quelle professionali, che devono comunque garantire i loro servizi, stanno mettendo in ginocchio gli studi dei Commercialisti e i loro centri di elaborazione dati per l’impossibilità in moltissimi casi di attivare, in così breve tempo, lo smart working con i propri dipendenti e collaboratori e la condivisione dell’uso dei software gestionali presso le loro abitazioni”.

Miani sottolinea anche

“la situazione di estremo disagio di dipendenti e collaboratori degli studi che si trovano, a differenza di altri lavoratori, costretti a raggiungere il proprio posto di lavoro, cosa che sta generando grande tensione”.
“Almeno l’80% degli studi professionali aggiunge – non è

in grado di garantire, in questi giorni, l'operatività come richiesto dalle misure previste dai recenti decreti tra cui, a titolo esemplificativo, il rispetto della distanza minima di un metro tra le persone nei luoghi di lavoro".

Miani ribadisce dunque la richiesta più volte avanzata in questi giorni

"di una sospensione generalizzata per tutto il territorio nazionale e per tutti i contribuenti dei versamenti e degli adempimenti in scadenza, anche per le ulteriori difficoltà che deriverebbero da eventuali novità normative che prevedano modalità di adempimento diversificate e più complesse da gestire". "In questa situazione emergenziale – aggiunge – è assolutamente indispensabile ad horas un comunicato del Ministero dell'economia che faccia chiarezza, anticipando i provvedimenti che saranno adottati in relazione alle scadenze di lunedì 16 marzo prossimo, considerato che oggi è venerdì".

Altrettanto urgente, secondo il numero uno dei commercialisti

"è l'immediata sospensione di tutti i termini processuali tributari e dei termini d'impugnazione degli atti impositivi che continuano irrimediabilmente a decorrere, senza alcuna possibilità di ravvedimento, con grave pregiudizio del diritto di difesa dei contribuenti".

"Valuteremo i provvedimenti che il Governo metterà in campo, ma per adesso, visto il già grave ritardo accumulato – conclude Miani – è imprescindibile che nelle prossime ore si faccia definitivamente chiarezza per rassicurare contribuenti e professionisti sulle scadenze di lunedì prossimo e sui termini procedurali e

processuali ancora pendenti".

(Così, comunicato del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del 13 marzo 2020)

Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione aperti solo su appuntamento

L'accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento. È una delle indicazioni del Presidente dell'Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Coronavirus. Stop ad accertamenti fiscali e verifiche dell'Agenzia delle Entrate

Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e

contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative). È questa in sintesi una delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal direttore generale delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.